



*Arma dei Carabinieri*



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

ADICONSUM APS

Il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Salvatore LUONGO, di seguito anche "l'ARMA", e ADICONSUM APS, di seguito anche "ADICONSUM", nella persona del *Presidente*, Dott. Carlo DE MASI;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 1 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

RITENUTO che l'Arma dei Carabinieri:

- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della *“cultura della legalità e della sicurezza”* attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- promuove strategie di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli anziani e delle altre vittime vulnerabili, con particolare riguardo alle *“truffe”* e all'usura;
- sostiene iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

VISTO che ADICONSUM:

- iscritta al RUNTS come APS, è una Associazione di Consumatori costituita nel 1987, presente in tutte le Regioni italiane con oltre 160 Sportelli Territoriali di informazione e consulenza, ed è membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti presso il MIMIT come associazione rappresentativa a livello nazionale;
- gestisce il Fondo di Prevenzione Usura istituito dal MEF e dal 2006 svolge le funzioni di Centro Europeo Consumatori della rete ECC-Net per l'assistenza transfrontaliera, per conto della Commissione Europea e del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*;
- è membro del BEUC, federazione delle associazioni di consumatori europee con 45 membri in 31 paesi europei;

VISTO che ADICONSUM è attivamente impegnata nella prevenzione delle truffe e nella tutela dei consumatori, grazie a una struttura capillare che garantisce forme di assistenza diretta, come la consulenza nei contenziosi, la distribuzione di materiali informativi e la raccolta di segnalazioni e denunce. Questo sistema consente ad ADICONSUM di individuare e affrontare tempestivamente i problemi emergenti, anticipando spesso i canali istituzionali di osservazione e ascolto;

CONSIDERATO che ADICONSUM promuove e realizza numerosi progetti a livello nazionale ed europeo, curando la collaborazione e lo scambio di esperienze con una rete di partner e avvia campagne di informazione ed educazione, studi, ricerche e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, con l'obiettivo di promuovere un consumo consapevole, critico e socialmente responsabile, ponendo le basi per la diffusione di una solida cultura del consumerismo sociale;

CONSIDERATO che ADICONSUM partecipa ad iniziative in ambito italiano ed europeo, quali attività di documentazione, pubblicazioni, consultazioni pubbliche, ricerche giuridiche, rilevazioni su prezzi, tariffe e problematiche del consumo, nonché sondaggi di opinione, spesso realizzati in collaborazione con altri soggetti e partner istituzionali;

CONSIDERATO che pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli, bollette anomale, multe ingiuste, contratti non chiari o vessatori e ogni altra forma di abuso o sopruso ai danni dei consumatori, sono condotte che colpiscono con particolare gravità le fasce più vulnerabili della popolazione, le quali necessitano di specifiche azioni di tutela e protezione;

CONSIDERATO che lo sviluppo di una “*cultura della legalità e della sicurezza*” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di realizzare efficaci forme di collaborazione per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone fragili e al fenomeno dell'usura, tutto ciò premesso, l'ARMA e ADICONSUM, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e ADICONSUM nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
  - la realizzazione di iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura e delle truffe in danno degli anziani e delle persone con educazione finanziaria limitata e/o in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità;
  - l'organizzazione di attività formative e informative (*conferenze, convegni, seminari, interviste, podcast, video, locandine ed eventi promozionali*) sulle materie oggetto del presente protocollo.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

### Art. 2

#### *Impegni delle PARTI*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 commi 2 e 3 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
  - l'ARMA si impegna a:
    - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, illustrando ai destinatari una serie di misure utili a ridurre la vulnerabilità rispetto alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi cui possono essere esposti i consumatori;
    - segnalare eventuali nuovi fattori di rischio che possano tradursi in eventi criminosi;

- promuovere azioni congiunte di comunicazione e divulgative;
  - ADICONSUM si impegna a:
    - realizzare progetti ed eventi sulle materie oggetto del presente protocollo;
    - svolgere campagne divulgative, utilizzando anche canali digitali di comunicazione con la cittadinanza, avvalendosi della collaborazione dell'Arma;
    - intensificare, nei confronti dei propri dipendenti e responsabili sul territorio, le attività di informazione e formazione al fine di individuare pratiche comportamentali adeguate alle specifiche circostanze;
    - organizzare attività ed eventi di approfondimento e analisi sui fenomeni dell'usura e delle truffe ai danni di anziani e persone con scarsa educazione finanziaria, in condizioni di disagio, fragilità o vulnerabilità, in collaborazione con L'ARMA;
    - coinvolgere, ove opportuno, esperti esterni, Enti e Associazioni della società civile impegnati sul tema;
    - contribuire, inoltre, all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause che favoriscono il diffondersi delle truffe finanziarie e l'usura.
2. Il Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

### Art.3

#### *Referenti*

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
  - b) per ADICONSUM, il Presidente Nazionale, Dott. Carlo DE MASI;

### Art.4

#### *Trattamento dei dati personali*

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

### Art.5

#### *Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.*

1. L'ARMA e ADICONSUM si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le PARTI si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

#### Art.6

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

#### Art.7

##### *Firma digitale*

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le PARTI, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

*(Gen. C.A. Salvatore Luongo)*



IL PRESIDENTE DI  
ADICONSUM APS

*(Dott. Carlo De Masi)*

